

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nazzareno De Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Silena Cingolani



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 106 DEL 10/05/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13.05.2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- personale/organizzazione – servizi sociali – cultura – turismo – sport – ufficio tecnico
- ragioneria – stipendi - contratti

Dalla Residenza Municipale, li 12.05.2011

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI RIMINI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'EX ART. 54 D.LGS. 18/08/2000 N. 274

L'anno duemilaundici, il giorno dieci, del mese di maggio, alle ore 15:00 in una Sala della Residenza comunale, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, il COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio delle competenze e dei poteri DELLA GIUNTA COMUNALE, conferitegli dal Presidente della Repubblica con decreto del 30/12/2010, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13.05.2011 al 28.05.2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di delibera n. 126 predisposta in data 06/05/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 10/05/2011 dal Dirigente Responsabile del SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE dott. Silena Cingolani;

b) - Parere 1-favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 11/05/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Assunti i poteri della Giunta comunale,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 126.

.....

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri della Giunta

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 126 DEL 06/05/2011

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI RIMINI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'EX ART. 54 D.LGS. 18/08/2000 N. 274

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO
COMUNALE
SERVIZIO: SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO
COMUNALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Silena Cingolani
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Silena Cingolani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Premesso che a norma degli artt.54 D.Lgs. del 28/8/2000 n. 274, 186-comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;

Accertato che diverse domande in tal senso sono già giunte a questa Amministrazione;

Visto che in considerazione di quanto sopra questa Amministrazione con propria nota dell'11 marzo 2011 prot. 7038, ha fatto richiesta al Presidente del Tribunale di

Rimini al fine di istituire il servizio e regolarizzarlo con apposita convenzione tra il Tribunale stesso e il Comune di Cattolica;

Accertato che il Tribunale di Rimini, ha recentemente trasmesso una proposta di convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.Lgs. del 28/8/2000 n. 214;

Esaminato lo schema di convenzione proposto dal Tribunale di Rimini e ritenuto, in considerazione dell'importanza di tale iniziativa, di procedere alla sua approvazione, dando atto quale linea di indirizzo che gli eventuali condannati, per i reati di cui al presente atto, saranno utilizzati in lavori socialmente utili presso i seguenti settori dell'Ente:

Servizi Sociali;
Servizi Culturali
Servizi manifestazioni di intrattenimento estivo e sportive;
Servizi di manutenzione del patrimonio;

precisando che gli stessi saranno alle direttive dei diversi Responsabili dei sopracitati servizi che ne coordineranno l'attività;

Ritenuto altresì di dover garantire agli soggetti che presteranno la propria opera, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art 54 d lgs 18 agosto 2000 n. 274 la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, in conformità con i dipendenti di questa Amministrazione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2° del D.Lgs. n. 267/00;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Assunti i poteri della Giunta Comunale

D E L I B E R A

1) - di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, lo schema di convenzione con il Tribunale di Rimini "...PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N 274 E DECRETO MINISTERIALE 26 MARZI 2001" allegato quale parte integrante del presente atto deliberativo;

2) - di dare atto, quale linea di indirizzo che gli eventuali condannati, per i reati di cui al presente atto, saranno utilizzati in lavori socialmente utili presso i seguenti settori dell'Ente:

Servizi Sociali;

Servizi Culturali;
Servizi manifestazioni di intrattenimento estivo e sportive;
Servizi di manutenzione del patrimonio;

precisando che gli stessi saranno alle direttive dei diversi Responsabili dei sopracitati servizi che ne coordineranno l'attività;

3) - di demandare al Dirigente del settore 4, l'esecuzione degli adempimenti relativi e conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa l'assegnazione ai servizi sopracitati dei condannati;

4) - di demandare al dirigente del settore 2 la sottoscrizione della convenzione per conto del Comune di Cattolica;

5) - di garantire agli soggetti che presteranno la propria opera, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art 54 d.lgs 18 agosto 2000 n. 274 la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, in conformità con i dipendenti di questa Amministrazione;

6) - di dare atto che la copertura della spesa di cui sopra dovrà copertura negli impegni di spesa già assunti dal competente Ufficio Paghe per l'iscrizione dei dipendenti di ruolo e non all'INAIL;

7) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Segreteria Generale, Organizzazione e Personale, Ragioneria, Stipendi, Contratti;

8) - di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Silena Cingolani, Dirigente Servizi in Staff al Segretario e Affari Generali;

9) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

“ALLEGATO A”

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente “Comune di Cattolica” presso il quale potrà essere svolto il lavoro di Pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott., Presidente del Tribunale di Rimini, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del Dirigente del 2° Settore Dott.ssa Silena Cingolani del Comune di Cattolica, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, che sottoscrive il seguente contratto in base al Provvedimento del Commissario straordinario n. 40 del 29/12/ 2010, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di se la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto l'utilizzo dei condannati presso i seguenti servizi dell'Amministrazione:

Servizi Sociali;
Servizi Culturali
Servizi manifestazioni di intrattenimento estivo e sportive;
Servizi di manutenzione del patrimonio;

e saranno adibiti a servizi di supporto al personale dell'Amministrazione comunale;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei responsabili dei Servizi indicati al precedente art. 1 le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le

prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La Presente convenzione avrà lo durata di anni tre a decorrere dal primo giungo 2011. Copia della presente convezione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Per il Tribunale di Rimini

Per il Comune di Cattolica

Dott.ssa Silena Cingolani

Rimini, 16 maggio 2011

.....